

Legge regionale 11 luglio 1994, n.51

Modifiche alle LL.RR. 21-8-1989 n. 51 - Testo Unico delle Leggi sul personale e 9-4-1990, n. 41 Recepimento del 5° accordo contrattuale per il personale delle Regioni a statuto ordinario.

ARTICOLO 1

1. Dopo l'art. 84 della LR 21.8.1989, n. 51 e' introdotto il seguente:

"Art. 84/bis
(Retribuzione del primo giorno di congedo straordinario)

1. Per primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario per:

- contrarre matrimonio;
- esami;
- cure per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra o per servizio;
- gravi motivi;
- malattia;

spettano al dipendente tutti gli assegni ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della Sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministero della Sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulantanti ricorrenti".

ARTICOLO 2

1. E' abrogato il V comma dell'art. 76 della LR 21.8.1989, n. 51.

ARTICOLO 3

1. Dopo l'art. 12 della LR 9.4.1990, n. 41 e' introdotto il seguente:

"Art. 12/bis
(Norma di rinvio)

1. Alle aspettative e ai permessi sindacali previsti dai precedenti artt. 9, 11 e 12 si applicano le disposizioni stabilite dai commi 31, 32, 33, 34 dell'art. 3 della L. 24-12-1993, n. 537".